Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
**Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI**

EDK | CDIP | CDPE | CDEP |
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza da las directuras e dals directurs chantunals da l'educaziun publica

Documento programmatico 2025–2028

Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 LFCo)

Versione 19.09.2023

Indice

1. Premessa ... 3
2. Situazione iniziale ... 3
3. Obiettivi nazionali ... 3
4. Finanziamento ... 4
4.1. Ripartizione del sussidio federale ... 4
4.2. Contributo cantonale ... 5
4.3. Quota destinata direttamente ai partecipanti ... 5
4.4. Trasferimento di fondi sul periodo successivo ... 5
5. Programmi cantonali ... 6
5.1. Contenuti dei programmi cantonali ... 6
5.2. Procedura di presentazione dei programmi cantonali ... 7
5.3. Tempistiche per la presentazione dei programmi cantonali ... 8
6. Rapporti annuali ... 8
7. Collaborazione istituzionale ... 9
7.1. “Semplicemente meglio!… al lavoro” ... 10
7.2. Organizzazioni della formazione continua ... 10
7.3. Altre misure e altri programmi finanziati dalla Confederazione ... 11
8. Validità e firme ... 11
8.1. Validità ... 11
8.2. Firme ... 11
9. Allegati ... 12
9.1. Glossario ... 12
9.2. Importo riservato per Cantone (come da messaggio ERI, stato giugno 2023) ... 13
9.3. Definizione delle competenze di base e dei gruppi target ... 14
9.4. Altre leggi e altri attori della promozione delle competenze di base ... 17
9.5. Foglio informativo Rapporto ... 18
9.6. Link e documenti utili ... 22
9.7. Modulo “Domanda per la stipula di un accordo di programma” ... 23
9.8. Formulario per il programma cantonale ... 25
9.9. Formulario per il rapporto annuale ... 28

1. Premessa

La legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo)[1] prevede che la Confederazione si adoperi, unitamente ai Cantoni, per consentire agli adulti di acquisire e mantenere le competenze di base. A tal fine la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può concedere contributi finanziari ai Cantoni (cfr. art. 16 LFCo). La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le organizzazioni del mondo del lavoro (art. 14 LFCo).

Il documento programmatico stabilisce in che modo vengono attuate le disposizioni della sezione 5 della LFCo, le condizioni dell'ordinanza sulla formazione continua (OFCo)[2] e gli obiettivi nazionali degli accordi di programma tra la SEFRI e i Cantoni nel periodo ERI 2025–2028. Si tratta quindi di un documento comune della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e della SEFRI.

2. Situazione iniziale

Per "competenze di base" si intendono le competenze che un adulto deve possedere per orientarsi e svilupparsi sia nel mondo del lavoro che nel suo quotidiano. All'articolo 13 della LFCo le competenze di base sono definite come segue:

> *[1] Le competenze di base degli adulti sono la premessa per l'apprendimento permanente e comprendono nozioni e capacità fondamentali nei campi seguenti:*
>
> a. *lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale;*
> b. *matematica elementare;*
> c. *utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*
>
> *[2] Gli organizzatori di corsi finalizzati all'acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti provvedono affinché l'offerta sia improntata alla prassi, facendo sì che includa tematiche sociali, economiche e giuridiche rilevanti per la vita quotidiana.*

L'ambito delle competenze di base degli adulti fa parte del vasto settore della cosiddetta formazione continua o formazione non formale[3]. Rappresenta una piccola parte della formazione continua, generale o professionale, in cui lo Stato contribuisce a far sì che le persone possano specializzarsi secondo le proprie capacità (art. 5 LFCo). Oltre alle modalità stabilite nella LFCo, altre leggi federali prevedono un sostegno finanziario per promuovere le competenze di base. In tali casi, deve essere garantito il coordinamento con le misure e i programmi finanziati da altri uffici federali al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di permettere l'accesso di ciascuno alle misure più appropriate.
Per saperne di più sulle leggi federali e sull'estensione delle competenze di base, consultare gli allegati 0 e 9.4.

3. Obiettivi nazionali

Per accompagnare la promozione delle competenze di base degli adulti, insieme ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro, la Confederazione stabilisce obiettivi nazionali. Gli obiettivi nazionali per il periodo 2025–2028 sono stati elaborati dal gruppo di coordinamento per le competenze di base (GCCB), che riunisce alcuni membri del Comitato della Conferenza svizzera della formazione continua (CSFC) e alcuni rappresentanti della SEFRI, della Comunità di interessi per le competenze di base e dei partner sociali. Gli obiettivi nazionali portano avanti quelli definiti nei due precedenti periodi ERI.

---

[1] RS **419.1**
[2] RS **419.11**
[3] La LFCo definisce la formazione continua una formazione non formale. Si tratta di una formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale (art. 3 LFCo), soprattutto in corsi organizzati, basata sui programmi d'insegnamento e su un rapporto di insegnamento-apprendimento definito.

Obiettivo generale
La Confederazione e i Cantoni si adoperano, insieme ai partner sociali e alle organizzazioni della formazione continua, per consentire agli adulti di acquisire e mantenere le competenze di base. Queste competenze promuovono la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica, l'accesso alla formazione di base e continua e l'idoneità al mercato del lavoro.

Al fine di conseguire l'obiettivo generale, per il periodo 2025–2028 gli attori hanno scelto come tema chiave la digitalizzazione.

Tema chiave
Tutti gli attori sostengono la capacità degli adulti di accedere alla digitalizzazione per poter usufruire nella vita quotidiana e lavorativa dei servizi e delle tecnologie digitali più importanti.

Tra il 2025 e il 2028 dovranno essere raggiunti gli obiettivi parziali elencati qui di seguito.

Obiettivi nazionali parziali
Domanda: migliorare l'accesso e aumentare la partecipazione degli adulti alle offerte di formazione continua nel settore delle competenze di base.
Offerta: mettere a disposizione un'offerta di formazione continua di alta qualità, orientata ai bisogni e alla pratica nel settore delle competenze di base.
Coordinamento: garantire il coordinamento degli attori impegnati nel settore delle competenze di base e delle iniziative pertinenti.
Monitoraggio: raccogliere dati più precisi ed esaustivi per verificare il raggiungimento degli obiettivi parziali e individuare eventuali disfunzionamenti.

Ogni Cantone ha la responsabilità di perseguire gli obiettivi nella maniera più adatta alla propria situazione specifica. Per questo è libero di collaborare con altri Cantoni e/o con altre organizzazioni.

4. Finanziamento

Di regola la Confederazione concede aiuti finanziari secondo gli accordi di programma. Più Cantoni possono elaborare congiuntamente un programma per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 9 cpv. 1 OFCo).
Per motivi di efficienza, gli aiuti finanziari possono essere previsti anche in un accordo di prestazione o concessi mediante decisioni formali (art. 11 OFCo). In casi del genere il Cantone deve presentare una domanda motivata.

I mezzi finanziari erogati dalla Confederazione vengono stabiliti nel messaggio ERI 2025–2028 e sono soggetti ogni anno alle decisioni del Parlamento in materia di bilancio. Poiché tale messaggio viene elaborato parallelamente al presente documento, quest'ultimo si limita a descrivere il meccanismo di ripartizione dei fondi ai Cantoni. Gli importi riservati ai Cantoni (allegato 9.2) fungono da valori di riferimento. Non appena il decreto federale sul limite di spesa 2025–2028 sarà pubblicato, la SEFRI informerà i Cantoni sui fondi stanziati complessivamente e sulla loro ripartizione. Inoltre, provvederà ad aggiornare l'allegato corrispondente.

4.1. Ripartizione del sussidio federale

Il contributo federale ai Cantoni che presentano un programma cantonale viene versato secondo la seguente chiave di ripartizione:

- per garantire un'offerta di base indipendente dalle dimensioni del Cantone, la Confederazione versa in parti uguali ai Cantoni un contributo fisso equivalente al 5 per cento del suo contributo annuo;

- il rimanente 95 per cento viene ripartito fra i Cantoni in base alla popolazione residente permanente di età superiore ai 18 anni (secondo i dati più aggiornati dell'Ufficio federale di statistica UST).

Se non tutti i Cantoni dovessero richiedere un contributo federale o se alcuni dovessero rinunciarvi in parte oppure concludere un accordo di programma soltanto in una fase successiva del periodo 2025–2028, l'importo non attribuito può essere distribuito agli altri Cantoni, sempre che ve ne sia la necessità e che la partecipazione di questi Cantoni secondo l'articolo 13 dell'OFCo sia garantita.

Nei singoli programmi cantonali possono essere previsti finanziamenti per misure intercantonali coordinate dalla CSFC. Si raccomanda di riservare un importo del 10 per cento del contributo federale per questo tipo di misure[4]. Il contributo può includere risorse umane.

4.2. Contributo cantonale

Il contributo che la Confederazione versa a un Cantone deve essere integrato da un contributo cantonale almeno equivalente (art. 13 OFCo). Questo principio vale per l'intero programma cantonale, non per le singole prestazioni, e viene denominato "regola del 50-50".

Costi computabili:

- la quota cantonale comprende i costi sostenuti dai Comuni nel caso in cui forniscano servizi previsti dal programma cantonale. Nel calcolo possono essere computati sia i contributi versati a chi partecipa alle misure formative sia i costi associati a progetti cantonali (sviluppo di nuove offerte e iscrizione di nuovi partecipanti), sensibilizzazione, informazione, consulenza e assistenza, nonché costi di gestione e di coordinamento;
- i finanziamenti di terzi (tranne i contributi comunali) non vengono presi in considerazione.

Il servizio competente per l'implementazione del programma verifica che non vi sia un doppio finanziamento tramite altre misure o altri programmi volti a promuovere le competenze di base sussidiati dalla Confederazione. Inoltre, la quota cantonale richiesta nel quadro dell'attuazione del programma LFCo non può essere rivendicata come tale in ulteriori misure o programmi (co)finanziati da altri uffici federali.

4.3. Quota destinata direttamente ai partecipanti

L'auspicio è che per l'intero periodo 2025–2028 la quota principale del contributo federale doppio[5] venga impiegata per sostenere chi partecipa alle misure formative (p. es. riducendo i costi dei corsi o finanziando le offerte in base alla domanda). Se un Cantone sta sviluppando ex novo le proprie offerte è possibile concedere delle deroghe.

4.4. Trasferimento di fondi sul periodo successivo

Non è ammesso il trasferimento di eventuali residui di credito dal periodo 2021–2024 al programma 2025–2028. Gli importi inutilizzati vanno restituiti (art. 13 OFCo). Se gli obiettivi di un accordo di programma non vengono pienamente raggiunti, il Cantone ha diritto ai contributi federali soltanto in misura proporzionale al conseguimento degli obiettivi. Questa regola si applica all'intero programma cantonale, comprese le misure intercantonali.
La Confederazione esige il rimborso degli importi che eccedono il diritto effettivo.

Per facilitare il rimborso di eventuali importi residui dei contributi versati per le misure intercantonali è stata stipulata una convenzione tra la SEFRI e la CDPE che disciplina esclusivamente le modalità per il rimborso di eventuali importi residui alla fine del periodo ERI. La facilitazione consiste nel fatto di

[4] La partecipazione dei Cantoni alle misure intercantonali che promuovono l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti è facoltativa. Le misure si concentrano sugli obiettivi nazionali parziali, ovvero domanda, offerta, coordinamento e monitoraggio, nonché sul tema della digitalizzazione (cfr. cap. 3).

[5] Il contributo federale doppio comprende i contributi della Confederazione e quelli dei Cantoni (cfr. cap. 4.2).

permettere alla CDPE di trasferire direttamente alla SEFRI le somme inutilizzate a nome dei propri membri. Un rimando a questo meccanismo sarà inserito negli accordi di programma con i Cantoni.

5. Programmi cantonali

Gli obiettivi nazionali (cap. 3) vengono realizzati mediante programmi cantonali volti a promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, detti anche programmi LFCo o programmi CBA (**C**ompetenze di **b**ase degli **a**dulti). Per l'inoltro dei programmi cantonali la SEFRI mette a disposizione il modulo "Domanda per la stipula di un accordo di programma" (cfr. allegato 9.7).

Al momento di stipulare gli accordi di programma occorre accertarsi che gli oneri amministrativi a carico dei Cantoni siano sopportabili e che il margine di manovra di questi ultimi sia sufficientemente ampio per adeguare e modificare senza troppa burocrazia le misure e gli obiettivi entro il periodo di attuazione quadriennale.

Il presente capitolo illustra i requisiti minimi dei programmi cantonali 2025–2028 nonché la procedura e le tempistiche per la loro presentazione.

5.1. Contenuti dei programmi cantonali

Qui di seguito vengono descritte le informazioni che ogni programma deve contenere affinché sia possibile stipulare un accordo con la SEFRI. La definizione del contenuto si fonda sulle basi legali e sulle esperienze compiute durante i precedenti periodi ERI. Il presente capitolo stabilisce il quadro all'interno del quale i Cantoni definiscono le proprie azioni.

I programmi cantonali prevedono i punti seguenti.

I. Contesto e strategia cantonale

Introduzione che illustra la situazione specifica del Cantone e le attività svolte nei periodi ERI precedenti (situazione iniziale). In questo punto vanno elencate anche le priorità della strategia cantonale per il periodo 2025–2028.

II. Misure

Descrizione delle misure con cui il Cantone contribuisce al raggiungimento degli obiettivi nazionali (cap. 3). Per ogni obiettivo nazionale il programma deve prevedere almeno una misura.
Per ogni misura occorre indicare gli obiettivi e le ipotesi su cui si basa il budget. Ove possibile, viene definito un indicatore che consenta di verificare gli effetti della misura.
I costi del personale chiaramente ascrivibili a una determinata misura devono essere inseriti nel budget della misura, mentre quelli non attribuibili in maniera univoca a una singola misura possono essere raggruppati all'interno di una misura dedicata alla gestione e al follow up del programma.
Le misure, gli indicatori e il budget fissati nel programma possono essere modificati nel corso del periodo. In tal caso il Cantone formula una proposta di adeguamento.

Il programma **contiene l'elenco delle statistiche relative alle misure formative** che devono essere riportate nel rapporto annuale (cap. 6).

Il programma cantonale per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti costituisce parte integrante dell'accordo di programma stipulato tra il Cantone e la SEFRI.

Le misure intercantonali sono progetti nazionali coordinati dalla CSFC il cui contenuto è definito dall'assemblea plenaria della CSFC. Quando presentano i loro programmi, i Cantoni devono specificare se intendono partecipare alle misure intercantonali e con quale importo. In questo modo la CSFC potrà farsi un'idea del budget disponibile per la totalità delle misure durante il periodo ERI. Non appena le misure intercantonali saranno note, i Cantoni avranno nuovamente la possibilità di decidere, su base annua, se intendono parteciparvi oppure no.

Il modulo per l'elaborazione del programma cantonale è riportato nell'allegato 9.8 ed è scaricabile dal sito della SEFRI[6].

5.2. Procedura di presentazione dei programmi cantonali

La procedura che va dalla presentazione del programma cantonale fino alla firma dell'accordo di programma tra il Cantone e la SEFRI è articolata come segue.

A Elaborazione e presentazione del programma cantonale alla SEFRI

Il Cantone elabora un programma basandosi sul presente documento programmatico e sulle esperienze compiute nei periodi ERI precedenti. Il programma viene elaborato con l'ausilio dell'apposito modulo messo a disposizione dalla SEFRI[7]. È inoltre possibile inviare ulteriori documenti.

B Svolgimento di un colloquio

Sulla base del programma cantonale ricevuto, la SEFRI elenca i punti principali che intende discutere e ne informa il Cantone. Viene fissato un colloquio per trattare questi punti e per rispondere a eventuali domande del Cantone.

C Discussione del programma cantonale

Durante il colloquio il Cantone e la SEFRI discutono del programma cantonale concentrandosi in particolare sugli elementi poco chiari o che hanno un'attinenza con programmi e misure finanziati da altri attori. Viene redatto un verbale che riporta le modifiche concordate dal Cantone e dalla SEFRI. I due partner approvano il verbale.

D Modifica del programma cantonale

Sulla base del colloquio e dell'intesa sancita nel verbale il Cantone integra le modifiche eventualmente proposte e invia una nuova versione del programma.

E Elaborazione e firma dell'accordo di programma

La SEFRI esamina la nuova versione del programma. Se ritiene necessarie ulteriori modifiche o precisazioni il processo ricomincia dalla tappa C.
In caso contrario, la SEFRI elabora l'accordo di programma che sarà poi sottoposto per approvazione al Cantone. Il programma cantonale è parte integrante dell'accordo.

---

6 www.sefri.admin.ch > Formazione > Formazione professionale e continua > Formazione continua > Competenze di base degli adulti > Promozione delle competenze di base degli adulti

7 www.sefri.admin.ch > Formazione > Formazione professionale e continua > Formazione continua > Competenze di base degli adulti > Promozione delle competenze di base degli adulti

5.3. Tempistiche per la presentazione dei programmi cantonali

La tabella sottostante illustra le tappe principali del processo di presentazione dei programmi cantonali e i termini entro i quali devono essere concluse. D'intesa con la SEFRI sono possibili delle deroghe.

Termine	Cosa	Tappa
Gen. – apr. 2024	Presentazione della prima versione dei programmi	A
Feb. – giu. 2024	La SEFRI individua i punti da discutere e organizza i colloqui	B
Feb. – set. 2024	Discussione dei programmi cantonali[8]	C
Feb. 2025	Presentazione dei programmi cantonali definitivi	D
Da fine gennaio 2025	Firma degli accordi di programma	E

6. Rapporti annuali

Ogni anno i Cantoni presentano alla SEFRI un rapporto sull'impiego degli aiuti finanziari nel quale riferiscono segnatamente in merito ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi del programma cantonale sulla base degli indicatori convenuti o delle prestazioni fornite (art. 14 OFCo).

La SEFRI mette a disposizione un apposito formulario per il rapporto annuale (cfr. allegato 6 e sito della SEFRI[9]). Qualora necessario i Cantoni possono inviare ulteriori documenti.

Nei limiti del possibile, il rapporto annuale deve essere consegnato **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in rassegna** (31 marzo 2026, 31 marzo 2027, 31 marzo 2028, 31 marzo 2029). Qualora non fosse possibile, il Cantone concorda con la SEFRI una nuova scadenza **prima del 31 marzo**.

Nel rapporto annuale vanno indicate le seguenti informazioni:

- stato di attuazione delle singole misure (descrizione);
- statistiche sulle misure formative (cfr. qui di seguito e allegato 9.5);
- dati finanziari (cfr. qui di seguito);
- eventuali modifiche da apportare al contenuto del programma.

Il foglio informativo Rapporto (allegato 9.5) stabilisce le definizioni e le modalità di raccolta dei dati concernenti le offerte formative in ambito competenze di base e introduce due varianti per la raccolta degli stessi.

I dati della variante 1 vengono raccolti da tutti i Cantoni che hanno sottoscritto un accordo di programma.

a) Numero di offerte e di ripetizioni nei vari ambiti di competenze di base
b) Numero di partecipanti
c) Numero di lezioni per partecipante
d) Numero di donne e di uomini

I dati della variante 2 possono essere rilevati **in aggiunta** a quelli della variante 1.

e) Età
f) Lingua madre
g) Livello d'istruzione

Dati finanziari:

- mezzi finanziari stanziati dal Cantone e dai Comuni (per il contributo cantonale cfr. cap. 4.2);
- quota di mezzi finanziari investiti per sostenere direttamente i partecipanti alle misure formative (cfr. cap. 4.3);
- spese sostenute per ogni misura.

[8] Per motivi di sinergia e di efficienza, una parte del colloquio può essere dedicata alle questioni che riguardano i rapporti annuali del 2023.

[9] www.sefri.admin.ch > Formazione > Formazione professionale e continua > Formazione continua > Competenze di base degli adulti > Promozione delle competenze di base degli adulti

Partendo dai dati dei rapporti presentati dai Cantoni, la SEFRI effettua un monitoraggio (art. 19 cpv. 1 LFCo). Le analisi basate sui dati forniti nell'ambito dei rapporti annuali vengono illustrate e discusse con i rappresentanti dei Cantoni, ad esempio nel quadro di scambi di esperienze. I risultati del monitoraggio della SEFRI possono fungere da base per l'elaborazione del documento programmatico per il periodo successivo. La SEFRI intrattiene un dialogo costante sulle buone pratiche con gli ambienti della formazione continua direttamente interessati (art. 19 cpv. 2 LFCo).

7. Collaborazione istituzionale

In questo capitolo vengono descritti ulteriori programmi e misure dedicati alla promozione delle competenze di base degli adulti con i quali è essenziale trovare delle sinergie per garantire una certa complementarità.

Il coordinamento tra gli attori che si occupano di competenze di base, i loro programmi e le loro misure deve permettere di fornire alle persone interessate il miglior sostegno possibile. In particolare, i Cantoni accordano grande importanza al coordinamento delle misure dei vari attori cantonali attivi in questo settore. Si assicurano che non si verifichino doppi finanziamenti o effetti di sostituzione nella promozione attraverso le leggi speciali, né che i fondi cantonali siano sostituiti da fondi federali.

La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione interistituzionale (CII) per un sistema coerente di acquisizione e mantenimento delle competenze di base per gli adulti e si adoperano per un sistema uniforme di attuazione. La SEFRI assicura a livello nazionale la collaborazione interistituzionale con altri servizi federali interessati (art. 15 cpv. 2 OFCo). Garantisce inoltre il coordinamento con le leggi speciali concernenti la promozione delle competenze di base degli adulti (art. 8 cpv. 1 OFCo).

La collaborazione interistituzionale formalizzata è presente a livello nazionale e cantonale. La CII prevede la collaborazione tra diverse istituzioni nei seguenti ambiti: assicurazione contro la disoccupazione, integrazione degli stranieri, formazione professionale, assicurazione invalidità e/o aiuto sociale. L'obiettivo principale è migliorare le opportunità d'integrazione delle persone nel mercato del lavoro primario e ottimizzare il coordinamento dei vari sistemi[10]. Gli uffici federali competenti per le leggi citate nella tabella dell'allegato 9.4 sono tutti rappresentati nel Comitato direttivo nazionale della CII.

Anche a livello cantonale sarebbe utile mettere in campo una collaborazione interistituzionale tra omologhi cantonali dei partner CII nazionali, ma anche con gli operatori della formazione e i rappresentanti dei partner sociali, accompagnata da scambi reciproci e se necessario dalla collaborazione con altri Cantoni. Ogni Cantone dispone di un coordinatore CII. La composizione della CII varia a seconda dei Cantoni. Ad ogni modo, il coordinamento all'interno del Cantone e tra i vari Cantoni nell'ambito della LFCo spetta a un organismo designato dal Cantone (cfr. art. 9 cpv. 2 OFCo). Tuttavia, la collaborazione interistituzionale può anche svolgersi al di fuori della CII formale. Infatti, anche i gruppi di lavoro permanenti o ad hoc che riuniscono i rappresentanti di diversi uffici (in analogia con i partner della CII nazionale) rappresentano una forma di CII[11].

[10] https://www.iiz.ch/it/chi-siamo, visitato il 31 gennaio 2022.

[11] Oltre ai servizi della formazione continua, nell'ambito delle competenze di base è importante coinvolgere in particolare i settori cantonali dell'integrazione, della migrazione, della formazione professionale, dell'assicurazione contro la disoccupazione (URC, servizi LPML) e dell'aiuto sociale.

7.1. "Semplicemente meglio!… al lavoro"

Dal 1° gennaio 2018 la SEFRI dispone di un programma di promozione delle competenze di base sul posto di lavoro che permette di finanziare brevi formazioni sulla base della legge federale sulla formazione professionale (art. 32 cpv. 2 lett. in combinato disposto con l'art. 55 cpv. 1 lett. g LFPr[12]). Per garantire il coordinamento con i programmi cantonali LFCo i Cantoni possono scegliere tra due procedure operative.

Procedura SEFRI Le domande e i rapporti vengono presentati alla SEFRI, che li esamina e rilascia una decisione ufficiale. Il Cantone in cui si trova l'azienda richiedente viene informato dalla SEFRI almeno due volte all'anno in merito alle domande presentate dalle aziende del territorio.

Portale cantonale Ogni Cantone dispone di un portale per la presentazione delle domande e dei rapporti. Il Cantone è l'unico interlocutore dei richiedenti. Verifica se le domande rispettano i criteri del programma federale da un lato e di promozione cantonale dall'altro. Il Cantone emette la decisione ufficiale. Almeno una volta all'anno presenta alla SEFRI un elenco delle domande sostenute in base ai criteri federali nonché un rapporto. La SEFRI dispone il rimborso delle sovvenzioni versate dal Cantone.
Più Cantoni possono unirsi e creare un portale d'accesso comune. Il coordinamento e la gestione del portale possono essere inseriti all'interno di una misura dei programmi cantonali.

Le domande che coinvolgono più Cantoni vengono esaminate secondo la "procedura SEFRI", a meno che non riguardino esclusivamente Cantoni riuniti in un unico portale.

Il 1° gennaio di ogni anno i Cantoni hanno la possibilità di cambiare procedura. In questo caso ne informano tempestivamente la SEFRI.

7.2. Organizzazioni della formazione continua

Secondo l'articolo 12 della legge sulla formazione continua (LFCo), la Confederazione può concedere alle organizzazioni della formazione continua aiuti finanziari per sostenere le seguenti prestazioni (art. 2 OFCo):

- informazioni al pubblico su temi della formazione continua, in particolare misure di sensibilizzazione all'apprendimento permanente;
- prestazioni di coordinamento volte a rafforzare il sistema della formazione continua, in particolare all'interno di reti;
- misure di interesse pubblico preponderante finalizzate a garantire e promuovere la qualità e a sviluppare la formazione continua.

Alcune di queste organizzazioni sono attive nel settore delle competenze di base degli adulti e offrono servizi di cui i Cantoni possono avvalersi (p. es. sensibilizzazione degli specialisti in contatto con il gruppo target, accompagnamento di gruppi di ambasciatori, misure per promuovere la formazione continua, ecc.).

[12] RS **412.10**

7.3. Altre misure e altri programmi finanziati dalla Confederazione

I programmi cantonali LFCo devono essere coordinati con gli altri programmi e le altre misure già in essere, soprattutto con quelli (co)finanziati dalla Confederazione. Un coordinamento particolare è necessario con i programmi d'integrazione cantonali (PIC) di cui all'articolo 58 capoverso 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI[13]; art. 9 cpv. 3 OFCo).

Inoltre, occorre riservare un'attenzione particolare all'armonizzazione con il programma federale "Pretirocinio d'integrazione" (PTI) e con le offerte transitorie e di preparazione alla formazione professionale di base[14]. Infine, dovranno essere cercate sinergie con viamia.

8. Validità e firme

8.1. Validità

Il presente documento programmatico è valido per il periodo ERI che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Entro il 1° gennaio 2028 verrà elaborato un documento programmatico per il periodo successivo.

8.2. Firme

Firme	
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Luogo, data	Luogo, data
Susanne Hardmeier Segretaria generale	Rémy Hübschi Direttore supplente Capodivisione Formazione professionale e continua
Firma	Firma

[13] RS **142.2**

[14] Con questa espressione si intendono i corsi che preparano in maniera mirata a sostenere la procedura di qualificazione di una determinata professione.

9. Allegati

9.1. Glossario

CaF	Cancelleria federale
CBA	Competenze di base degli adulti
CDPE	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
CSFC	Conferenza svizzera della formazione continua
GCCB	Gruppo di coordinamento sulle competenze di base secondo la LFCo
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LFCo	Legge federale sulla formazione continua
LFPr	Legge federale sulla formazione professionale
LStrI	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
OFCo	Ordinanza sulla formazione continua
PIC	Programmi d'integrazione cantonali
Periodo ERI	Periodo di sussidio nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione
PTI	Pretirocinio d'integrazione
QCER	Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
QPA	Qualificazione professionale degli adulti
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
TIC	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UST	Ufficio federale di statistica

9.2. Importo riservato per Cantone (come da messaggio ERI, stato giugno 2023)

Contributo federale, annuo, compreso il contributo di base. Il contributo di base è pari a 113'654 franchi (2025: 27’115; 2026: 28’077; 2027: 28’846; 2028: 29'615). Importi pubblicati fatta salva l’approvazione da parte del Parlamento del messaggio ERI 2025–2028 e del budget annuale.

Osservazioni:
Possono esserci divergenze rispetto alle cifre del messaggio ERI a causa di arrotondamenti.
Popolazione residente permanente di età superiore ai 18 anni secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) per il 2021.

Cantone	Popolazione residente permanente	Quota cantonale della popolazione residente (%)	Contributi 2025	Contributi 2026	Contributi 2027	Contributi 2028	Totale 2025–2028
Appenzello Esterno	45'271	0.63%	111'736	115'698	118'868	122'038	**468'340**
Appenzello Interno	13'293	0.19%	51'963	53'805	55'279	56'754	**217'801**
Argovia	573'570	8.00%	1'099'232	1'138'212	1'169'396	1'200'580	**4'607'421**
Basilea Campagna	242'021	3.38%	479'501	496'505	510'107	523'710	**2'009'823**
Basilea Città	164'712	2.30%	334'995	346'874	356'378	365'881	**1'404'128**
Berna	866'583	12.09%	1'646'932	1'705'334	1'752'056	1'798'777	**6'903'099**
Friburgo	264'718	3.69%	521'926	540'434	555'241	570'047	**2'187'648**
Ginevra	412'784	5.76%	798'691	827'014	849'671	872'329	**3'347'706**
Glarona	34'077	0.48%	90'812	94'032	96'609	99'185	**380'638**
Grigioni	169'790	2.37%	344'487	356'703	366'475	376'248	**1'443'913**
Giura	60'267	0.84%	139'766	144'723	148'688	152'653	**585'830**
Lucerna	343'182	4.79%	668'591	692'300	711'267	730'234	**2'802'393**
Neuchâtel	143'764	2.01%	295'839	306'330	314'722	323'115	**1'240'006**
Nidvaldo	36'833	0.51%	95'964	99'367	102'089	104'811	**402'231**
Obvaldo	31'534	0.44%	86'059	89'110	91'552	93'993	**360'714**
San Gallo	423'676	5.91%	819'050	848'095	871'330	894'566	**3'433'041**
Sciaffusa	69'722	0.97%	157'440	163'023	167'489	171'955	**659'907**
Svitto	135'324	1.89%	280'063	289'994	297'939	305'884	**1'173'881**
Soletta	231'832	3.24%	460'456	476'784	489'847	502'909	**1'929'995**
Ticino	296'794	4.14%	581'883	602'517	619'024	635'531	**2'438'955**
Turgovia	233'398	3.26%	463'383	479'815	492'961	506'106	**1'942'264**
Uri	30'434	0.42%	84'003	86'981	89'364	91'748	**352'096**
Vallese	291'853	4.07%	572'647	592'954	609'199	625'444	**2'400'244**
Vaud	662'693	9.25%	1'265'821	1'310'708	1'346'618	1'382'528	**5'305'675**
Zugo	106'018	1.48%	225'284	233'273	239'664	246'055	**944'276**
Zurigo	1'282'025	17.89%	2'423'476	2'509'415	2'578'166	2'646'917	**10'157'975**
Totale	**7'166'168**	**100.00%**	**14'102'025**	**14'602'026**	**15'002'027**	**15'402'028**	**59'100'000**

9.3. Definizione delle competenze di base e dei gruppi target

Per aiutare i diversi attori a definire e a circoscrivere le competenze di base, la SEFRI ha elaborato appositi quadri di riferimento. Questi ultimi devono essere intesi come sintesi e riepiloghi delle competenze di base e non hanno la funzione di incentivare lo sviluppo di corsi né di servire come strumenti di qualificazione. Del resto, nella pratica i corsi e la didattica vengono impostati in funzione delle esigenze dei partecipanti. Ad esempio, in un corso di lingua è possibile trattare e integrare le TIC o altre competenze di base, a seconda delle esigenze e della vita quotidiana.

Quadro di riferimento per le competenze di base degli adulti in matematica
Quadro di riferimento per le competenze di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
Quadro di riferimento per le competenze di base in ambito linguistico

La capacità di apprendimento è indispensabile per acquisire qualsiasi tipo di competenza. Costituisce pertanto una parte rilevante di ogni offerta finalizzata all'acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti.

La promozione dell'acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti ai sensi della LFCo è complementare alla promozione disciplinata da altre leggi speciali (art. 16 cpv. 1). In particolare, le misure previste dalla LFCo non devono essere assimilate al concetto di "strutture ordinarie" di cui all'articolo 54 LStrI[15]. Pertanto, è necessario colmare le lacune ancora presenti in questo ambito.

Qui di seguito sono state elencate alcune domande frequenti che riguardano la natura delle competenze di base nonché le risposte dal punto di vista della situazione attuale.

Domanda	Risposta
Le persone provenienti dal settore dell'asilo possono ricevere un sostegno finanziario in virtù della LFCo?	Per gli adulti provenienti dal settore dell'asilo (persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora) l'acquisizione delle competenze di base avviene secondo l'articolo 58 capoverso 2 LStrI ed è finanziata mediante somme forfettarie per l'integrazione. Conformemente alle decisioni dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS), la competenza per la promozione dell'integrazione si estende fino al livello linguistico A2[16]. Pertanto, secondo l'AIS oltre questo livello non è previsto alcun finanziamento. Tuttavia, nella pratica si cerca di trovare soluzioni per offerte formative condivise e impostate in base alle esigenze delle persone. Il Cantone provvede a un'adeguata distinzione contabile con relativa giustificazione.
I migranti al di fuori del settore dell'asilo possono ricevere un sostegno finanziario in virtù della LFCo?	Si raccomanda di pianificare i programmi in questo ambito in un'ottica globale coordinata a livello cantonale e di organizzare le offerte in funzione delle esigenze e del livello di competenze, nonché di garantire la permeabilità. Il Cantone provvede a un'adeguata distinzione contabile con relativa giustificazione. Le misure della LFCo sono complementari a quelle previste dalle altre leggi speciali (art. 16 cpv. 1 LFCo). Nel caso dei migranti, la LFCo può intervenire a complemento delle misure adottate nel quadro dell'articolo 58 capoverso 3 LStrI. Occorre tenere in

[15] Epiney, Astrid; Hunziker, Evamaria (2022): *Zur Umsetzung des Weiterbildungsgesetzes - ausgewählte Fragen*, parere giuridico per conto della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SFERI), Friburgo.

[16] Cfr. Rapporto del gruppo di coordinamento AIS del 1° marzo 2018, allegato 5, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/integration/agenda/ber-koordinationsgruppe-integrationsagenda-i.pdf.download.pdf/ber-koordinationsgruppe-integrationsagenda-i.pdf

	considerazione la situazione nel Cantone e le basi legali cantonali.
I giovani e i giovani adulti possono beneficiare delle offerte finanziate mediante la LFCo?	I contributi federali ai sensi della LFCo sono riservati agli adulti. Pertanto, le offerte formative hanno come target le persone dai 18 anni in su. Sono possibili delle deroghe, ad esempio se un minorenne desidera partecipare a un corso destinato agli adulti. Il sostegno individuale speciale per chi frequenta una formazione professionale di base di due anni nonché i provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (art. 12 LFPr e art. 7 OFPr) sono finanziati secondo la LFPr. Le offerte per gli adulti focalizzate sull'acquisizione di competenze di base in vista del conseguimento di un titolo della formazione professionale di base possono essere finanziate mediante la LFCo.
Fino a quale livello linguistico si può parlare di competenze di base?	Le competenze linguistiche sono considerate competenze di base fino al livello B1 compreso del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il livello B2 può essere finanziato se il Cantone lo reputa necessario, ad esempio per accedere a una formazione professionale di base. In linea di massima, nel periodo ERI 2025–2028 spetta ai Cantoni stabilire il campo d'applicazione dei livelli per la promozione delle competenze di base.
L'acquisizione di quali lingue può essere sostenuta mediante la LFCo?	I corsi per l'apprendimento di una lingua nazionale servono a far acquisire la lingua locale (oppure una delle lingue locali nei Cantoni bilingue). I corsi di matematica e quelli sulle TIC vengono svolti nella lingua locale. Nella Svizzera tedesca viene insegnato il tedesco standard. Sebbene lo svizzero tedesco non sia considerato una lingua locale, nei corsi di tedesco è possibile inserire alcuni elementi che permettono di familiarizzare con il dialetto.
I corsi sulle CBA sono accessibili alle persone anziane?	La promozione delle CBA ai sensi della LFCo è riservata agli adulti. Tutti gli adulti maggiorenni residenti in Svizzera possono beneficiare dei contributi previsti dalla LFCo, senza limiti di età. I finanziamenti della LFCo sono complementari ai contributi di altre leggi speciali (cfr. cap. 7).
Le persone disoccupate o direttamente minacciate dalla disoccupazione possono partecipare alle offerte della LFCo?	La legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)[17] contempla provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione (art. 59 cpv. 1 LADI). Nel campo d'applicazione di questa legge rientrano anche gli assicurati totalmente o parzialmente disoccupati (presupposti del diritto di cui all'art. 8 LADI). La LFCo si applica in via sussidiaria.
Le persone invalide possono ricevere un sostegno finanziario in virtù della LFCo?	Lo scopo principale della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)[18] è quello di prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati. Tra questi figurano anche il

[17] RS **837.0**
[18] RS **831.20**

	perfezionamento (art. 16 cpv. 3 lett. b LAI) e i corsi di formazione nell'ambito di un intervento tempestivo per integrare l'assicurato in un nuovo posto di lavoro all'interno della stessa azienda o altrove (art. 7*d* cpv. 1 lett. c LAI). La LFCo si applica in via sussidiaria.
I beneficiari di aiuti sociali possono partecipare alle misure previste dalla LFCo?	L'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base da parte dei beneficiari di aiuti sociali non sono disciplinati da una legge federale. Le offerte corrispondenti finanziate dalla LFCo possono però andare a beneficio di tali persone nel rispetto delle leggi e prassi cantonali. Una consulenza di carriera o la copertura dei bisogni essenziali durante la formazione continua vengono finanziati dei servizi competenti. La LFCo si applica in via sussidiaria.

Inoltre, l'acquisizione delle competenze di base è la premessa per l'apprendimento permanente e per la formazione continua (cfr. 13 LFCo). Per questo, è fondamentale che le offerte riguardanti le CBA permettano il più possibile il passaggio verso altre offerte di formazione continua, ad esempio le formazioni professionali di base per gli adulti (QPA).

9.4. Altre leggi e altri attori della promozione delle competenze di base

La tabella qui sotto fornisce un riepilogo delle leggi federali che disciplinano il sostegno finanziario al settore delle competenze di base degli adulti. Per ogni legge devono essere indicate le misure e i gruppi target corrispondenti.

Promozione delle competenze di base degli adulti in base a diverse leggi federali[19]

Legge	*Misure e tematiche trattate*	*Gruppo target*
Legge federale sulla formazione continua (**LFCo**) e relativa ordinanza (**OFCo**)	Competenze di base degli adulti	Tutti gli adulti
Legge federale sulla formazione professionale (**LFPr**) e relativa ordinanza (**OFPr**)	Sostegno individuale speciale per chi frequenta una formazione professionale di base di due anni	Persone che frequentano una formazione professionale di base di due anni
	Preparazione alla formazione professionale di base	Persone con un deficit formativo al termine della scuola dell'obbligo
	Programma di promozione "Semplicemente meglio!... al lavoro"	Lavoratori (scarsamente qualificati)
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (**LStrI**) e relativa ordinanza (**OIntS**)	Programmi d'integrazione cantonali (PIC)	Persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti (prima integrazione)
	Pretirocinio d'integrazione (PTI)	Persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti che nel Paese di origine hanno svolto una formazione professionale e/o hanno maturato un'esperienza professionale nonché adolescenti e giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera dall'UE/AELS o da uno Stato terzo sprovvisti di un titolo del livello secondario II
Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (**LADI**) e relativa ordinanza (**OADI**)	Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)	Disoccupati o persone minacciate dalla disoccupazione
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (**LAI**) e relativa ordinanza (**OAI)**	Provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d LAI) Provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI)	Assicurati che a causa di una disabilità hanno diritto a frequentare corsi o misure di formazione o riqualificazione

All'interno di un progetto[20] della Collaborazione interistituzionale (CII) sono state analizzate le sinergie tra le diverse leggi federali e i responsabili della loro attuazione. Attualmente, sono in corso dei lavori per definire meglio le interfacce nelle quali la ripartizione dei compiti non risulta chiara a causa di lacune o sovrapposizioni. È possibile consultare lo stato dei lavori sul sito della CII nazionale (www.iiz.ch).

[19] Fonte: Feller, Ruth; Schwegler, Charlotte; Büchel, Karin; Bourdin, Clément (2022), Progetto CII: "Promozione delle competenze di base - interfacce e qualità". Rapporto all'attenzione dell'organo direttivo della CII e dei co-responsabili di progetto della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Lucerna/Losanna, pag. 19.

[20] "Promozione delle competenze di base – Interfacce e qualità"

9.5. Foglio informativo Rapporto

Foglio informativo Rapporto articolo 16 LFCo

Situazione iniziale e obiettivi

Secondo il documento programmatico 2021–2024 (cap. 9) e il documento programmatico 2025–2028 (cap. 6) i Cantoni devono rilevare e comunicare annualmente dati e indicatori sulla loro offerta nel settore delle competenze di base[21]. A differenza di quanto avvenuto per i dati riguardanti i corsi e i partecipanti, nella raccolta dei dati finanziari non sono state riscontrate difficoltà.

Poiché raccolti in modi diversi tra i Cantoni e non appropriati a tutte le offerte, gli indicatori attuali non sono comparabili. Alle domande a livello politico (Confederazione/Parlamento) e al desiderio di alcuni Cantoni di potersi confrontare fra loro si può rispondere solo in misura limitata sulla base delle cifre disponibili.

Gli indicatori vengono raccolti principalmente per mostrare quali offerte sono promosse con le risorse finanziarie della LFCo.

A tal fine è necessario:

- trovare una definizione comune degli indicatori rilevati;
- rilevare i dati nello stesso periodo.

Condizioni quadro

Periodicità del rilevamento

Poiché i sussidi sono legati all'anno civile, la raccolta degli indicatori si riferisce al periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre**.

I corsi non completati entro il 31 dicembre sono anch'essi inclusi nel rapporto insieme al numero di ore svolte entro tale data.

Varianti per la raccolta degli indicatori

Per la raccolta dei dati è possibile scegliere tra due varianti.

Variante 1
La **variante 1** riguarda i dati **che devono essere raccolti da tutti i Cantoni**.

Numero di offerte e di ripetizioni nei vari ambiti di competenze di base
Numero di partecipanti
Numero di lezioni per partecipante
Numero di donne e di uomini

Variante 2
La **variante 2** include gli indicatori della variante 1 e tre indicatori aggiuntivi. Per garantirne la comparabilità e la pertinenza, devono essere segnalati alla SEFRI **tutti** gli indicatori della variante 2. In caso contrario è obbligatorio scegliere la variante 1.

Età
Lingua madre
Livello d'istruzione

[21] Numero di offerte nei vari ambiti di competenze di base; numero di partecipanti; numero di ore; numero di lezioni per partecipante; età media dei partecipanti; quota di donne (in %); mezzi finanziari stanziati dal Cantone e dai Comuni; mezzi finanziari della Confederazione secondo la LFCo; quota di mezzi finanziari investiti per sostenere direttamente i partecipanti a misure formative.

Osservazioni e suggerimenti

In linea di massima i dati devono essere rilevati in maniera precisa. Qualora i Cantoni non fossero in grado di rilevare con precisione alcuni dati delle varianti 1 o 2, è possibile fare delle stime, che devono però essere indicate espressamente come tali nel rapporto. L'obiettivo è quello di ridurre progressivamente le stime con il passare del tempo.

Dati della variante 1

I dati devono essere raccolti secondo le seguenti definizioni.

Numero di offerte nei vari ambiti di competenze di base

Le offerte formative sono strutturate in base agli ambiti di competenze definiti nella legge (lettura e scrittura[22], acquisizione della lingua[23], matematica, utilizzo delle TIC) e a un cosiddetto ambito "misto". Le offerte che riguardano diversi ambiti ma che si concentrano maggiormente su uno solo dovrebbero essere assegnate a quest'ultima categoria.

Per ogni ambito vengono raccolti i seguenti dati.

Numero di offerte — Tutte le offerte pedagogiche nell'ambito delle competenze di base la cui durata può essere misurata. L'offerta è frequentata da più persone contemporaneamente.
Indipendentemente dal numero di ripetizioni, l'offerta appare solo una volta nel rapporto annuale.

Oltre alle offerte "classiche", vengono presi in considerazione anche spazi di apprendimento e corsi in azienda.

Numero di spazi di apprendimento	Luoghi a bassa soglia per i quali i partecipanti solitamente non hanno l'obbligo di registrarsi. Per i partecipanti non è prevista una durata fissa del corso. Esempi: Lernstube, Caffè APPrendo e centri di formazione.
Numero di offerte negli spazi di apprendimento	Se vi sono diverse offerte all'interno di uno stesso spazio, occorre indicarne il numero. In caso contrario, il numero di offerte corrisponde al numero di spazi di apprendimento

A causa del formato specifico delle offerte degli spazi di apprendimento, non è sempre possibile rilevare tutti gli indicatori. Nel presente foglio informativo gli scostamenti dagli indicatori standard sono indicati in corsivo.

Numero di corsi in azienda — Queste offerte si svolgono sotto la responsabilità dell'azienda e sono accessibili solo ai dipendenti di determinate imprese, analogamente ai corsi sovvenzionati tramite il programma di promozione della SEFRI "Semplicemente meglio!... al lavoro".

Numero di ripetizioni — Numero di volte (classi) in cui è ripetuta la stessa offerta. Esempio: il corso "Applicazioni sul cellulare" che dura 10 ore e viene organizzato tre volte all'anno, viene calcolato come 1 offerta e 3 ripetizioni. Se il corso viene frequentato da due gruppi contemporaneamente, vengono calcolate 1 offerta e 6 ripetizioni. Se il corso "Applicazioni sul cellulare" è realizzato dallo stesso operatore ma in due luoghi diversi, si tratta di un'unica offerta ripetuta due volte. Se i corsi hanno lo stesso titolo ma

[22] L'offerta si rivolge alle persone che conoscono la lingua locale e hanno imparato a leggere e scrivere, ma che presentano delle lacune in questo campo.
[23] L'offerta serve all'acquisizione della lingua locale (orale e/o scritta) e si rivolge a persone di lingua straniera.

sono organizzati da due operatori diversi, si tratta di due offerte differenti.

Per le offerte degli spazi di apprendimento viene rilevato il numero di ore di apertura all'anno (p. es. 50 settimane di 2 ore = 100 ore).

Numero di partecipanti

Partecipante	Ogni persona che partecipa al corso, indipendentemente dalla presenza. Calcolo: numero di iscrizioni, dal quale vanno detratte le persone che non partecipano mai.

Per gli spazi di apprendimento viene rilevato il numero di partecipazioni, ovvero il numero di persone che frequentano lo spazio per giorno di apertura. In seguito, il numero di partecipanti di tutti i giorni di apertura viene sommato (numero di partecipazioni).

Numero di lezioni per partecipante[24]

Una lezione dura 50 minuti. Per semplicità, una lezione può essere considerata come un'ora di studio[25] (compresa la pausa). Ciò significa che le lezioni non devono essere convertite in ore da 50 minuti.

Calcolo: somma delle ore di presenza moltiplicata per il numero di partecipanti.

Per le offerte degli spazi di apprendimento non viene rilevato il numero di ore per partecipante.

Numero di donne e di uomini

Deve essere indicato il numero degli uomini e delle donne presenti.

Dati della variante 2

Qualora venga scelta la variante 2, per ogni ambito devono essere raccolti i seguenti dati aggiuntivi.

Età
I partecipanti devono essere ripartiti nelle seguenti fasce d'età[26]:

18–24 anni	25–34 anni	35–44 anni	45–54 anni	55–64 anni	65 anni e oltre

Lingua madre

Lingua locale come lingua madre	La persona è di madrelingua tedesca, francese o italiana o ha frequentato la scuola dell'obbligo in una di queste lingue.
Persone di lingua straniera	La persona si è trasferita in una zona di lingua tedesca, francese o italiana dopo la scuola dell'obbligo (o in età corrispondente).

Non verranno svolti test, è sufficiente un'autodichiarazione del partecipante.

Livello d'istruzione

Nessun titolo	La persona non possiede nessun titolo del livello secondario II o terziario (AFC, CFP o maturità). Il livello d'istruzione più alto da lei conseguito è la scuola dell'obbligo.

[24] Guida eduQua, https://alice.ch/app/uploads/2022/11/eduqua-wegleitung-i.pdf
[25] *Definizione di ora di studio (secondo la Conferenza SSS): 1 ora di studio = 1 ora di presenza (lezione) con pausa = 1 ora di studio autonomo con pausa.
[26] Fasce d'età secondo lo studio PIAAC

Titolo del livello secondario II	La persona è in possesso di un titolo del livello secondario II. I titoli ottenuti all'estero sono presi in considerazione.
Titolo del livello terziario	La persona è in possesso di un titolo del livello terziario. I titoli ottenuti all'estero sono presi in considerazione.

Implementazione

La maggior parte degli indicatori della variante 1 è già stata richiesta in precedenza. Pertanto, l'implementazione (o la correzione) dei dati dovrebbe essere attuabile in tempi relativamente brevi.

A partire dal rapporto 2022 gli indicatori della variante 1 devono essere raccolti secondo la definizione di cui sopra.

I Cantoni che optano per la variante 2 possono decidere autonomamente quando iniziare l'attuazione.

All'interno di un periodo ERI è possibile passare dalla variante 1 alla variante 2 e viceversa.

9.6. Link e documenti utili

In ordine alfabetico

Collaborazione interistituzionale nazionale (CII)

Conferenza svizzera della formazione continua (CSFC)

Foglio informativo Reporting

Legge federale sulla formazione professionale LFPr (RS *412.1*)

Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità LSu (RS *616.1*)

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione LStrI (RS *142.2*)

Legge federale sulla formazione continua LFCo (RS *419.1*)

Ordinanza sulla formazione continua OFCo (RS *419.11*)

Organizzazioni della formazione continua

Pagina del sito SEFRI dedicata alla promozione delle competenze di base degli adulti

Perizia sull'attuazione della legge sulla formazione continua – questioni scelte

Politica della SEFRI in materia di formazione continua

Pretirocinio d'integrazione (PTI)

Progetto della CII nazionale "Promozione delle competenze di base: interfacce e qualità"

Programma di promozione "Semplicemente meglio!... al lavoro»"

Rapporti dei Cantoni 2021

Rapporti dei Cantoni 2022

Ricerca sulla formazione continua

"Semplicemente meglio!" (privati)

"Semplicemente meglio!...al lavoro!"

9.7. Modulo “Domanda per la stipula di un accordo di programma”

Domanda per la stipula di un accordo di programma

Programma cantonale per promuovere l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, periodo 2025–2028

Cantone/i[27]	
Servizio competente	
Indirizzo/casella postale	
NPA, località	
Referente Cognome Nome Funzione E-mail Telefono	
Firmatario dell’accordo Cognome Nome Servizio Funzione	
Firmatario dell’accordo (in caso di duplice firma) Cognome Nome Servizio Funzione	

Oggetto

Con la presente domanda, il Cantone chiede la stipula di un accordo di programma per promuovere l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti nel periodo 2025–2028.

L’accordo di programma si basa sui principi, sugli obiettivi e sulle disposizioni del documento programmatico 2025–2028 “Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 LFCo)” e dei suoi allegati.

Basi giuridiche

Basi giuridiche cantonali[28] del presente accordo di programma:

[27] In caso di collaborazione tra più Cantoni, i richiedenti devono presentare un documento comune.
[28] In caso di collaborazione tra più Cantoni occorre menzionare il titolo dell’accordo pertinente. L’accordo deve essere allegato alla domanda.

Termine di presentazione

Il modulo di domanda debitamente firmato e il programma cantonale devono essere presentati alla SEFRI **entro il 30 aprile 2024**.

Luogo/data: ……

Nome: ……

Firma: …….

La domanda deve essere inviata all'indirizzo weiterbildung@sbfi.admin.ch.

9.8. Formulario per il programma cantonale

Programma cantonale per la promozione dell'acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti, periodo 2025–2028

Cantone	
Data	
Versione	

Contesto cantonale e strategia

Breve descrizione del contesto cantonale

- *Realizzazione;*
- *attori cantonali coinvolti (operatori dei corsi, finanziatori, partner), compresa la pianificazione del coordinamento;*
- *particolarità cantonali.*

La descrizione del contesto cantonale deve permettere di capire perché le misure elencate al punto II sono rilevanti.

Descrizione della strategia per il periodo 2025–2028

- *Sfide da affrontare / lacune da colmare*
- *Priorità per il periodo in questione*

Misure e indicatori per il periodo 2025–2028

Il Cantone prevede per ogni obiettivo nazionale (cap. 3 del documento programmatico) almeno una misura.

Nella seguente tabella le misure adottate per contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento programmatico (cap. 3) vanno descritte con parole chiave o brevi frasi. Alla lettera b vanno invece descritte in dettaglio.

Occorre fornire le seguenti informazioni:

- obiettivo/i SMART: specifici, misurabili, adeguati, realistici e limitati nel tempo;
- fasi principali: descrizione delle fasi che portano al conseguimento dell'obiettivo, p. es. anni di reporting;
- ove possibile, viene definito un indicatore che consenta di verificare gli effetti della misura.

Riepilogo delle misure

Numero	Denominazione	Obiettivo/i SMART	Fasi principali	Indicatori per la valutazione	Obiettivo nazionale (domanda, offerta, coordinamento, monitoraggio)[29]

Misure intercantonali

Le misure intercantonali sono progetti nazionali coordinati dalla CSFC il cui contenuto è definito dall'assemblea plenaria della CSFC. Quando presentano i loro programmi, i Cantoni devono specificare se intendono partecipare alle misure intercantonali e con quale importo. In questo modo la CSFC potrà farsi un'idea del budget disponibile per la totalità delle misure durante il periodo ERI.

È previsto, in linea di massima, di partecipare alle misure cantonali?
☐ Sì (inserire un'apposita riga nel budget)
☐ No

Osservazioni:

[29] Possono essere indicati più obiettivi.

Descrizione delle misure

Breve descrizione delle misure elencate alla lettera a: *specificare in particolare i gruppi target, i partner coinvolti e le fasi principali del periodo 2025–2028.*

Budget

Il budget del programma cantonale per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti nonché la ripartizione dei mezzi finanziari tra le varie misure devono essere allegati al presente modulo. Il budget va compilato tramite il formulario Excel "Budget-costi".

Nel corso di un periodo i fondi preventivati possono essere trasferiti da una prestazione all'altra. La SEFRI deve esserne informata nell'ambito del rapporto annuale.

Il modulo "Domanda per la stipula di un accordo di programma" debitamente firmato e il programma cantonale vanno presentati alla SEFRI **entro il 30 aprile 2024**.

Luogo/data: ……

Nome: ……

Firma: …….

Il programma cantonale, insieme alla richiesta di stipula un accordo di programma, deve essere inviato a weiterbildung@sbfi.admin.ch.

9.9. Formulario per il rapporto annuale

Rapporto annuale

Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 LFCo)

Per ogni accordo di programma va redatto un rapporto annuale. In caso di collaborazione tra più Cantoni il rapporto annuale va stilato congiuntamente.

Cantone/i	
Servizio competente	
Indirizzo / casella postale	
NPA, località	
Referente Cognome Nome Funzione	
E-mail	
Telefono	

Il rapporto annuale va presentato entro il <u>31 marzo</u> dell'anno successivo a:

weiterbildung@sbfi.admin.ch

Allegati:

- Formulario Excel "Budget-costi"

Sito del Cantone sul tema delle competenze di base:

Rapporto annuale	

Il rapporto concerne esclusivamente le misure, federali e cantonali, finanziate in base alla LFCo.

Le analisi basate sui dati forniti nell'ambito dei rapporti annuali vengono illustrate e discusse con i rappresentanti dei Cantoni, ad esempio nel quadro di scambi di esperienze.

1. Sintesi per il pubblico

Il seguente testo sarà pubblicato dalla SEFRI sul proprio sito sotto forma di rapporto annuale secondo l'articolo 16 LFCo.
Si prega di riassumere i punti principali del programma cantonale nonché le attività e i risultati più importanti dello scorso anno.

2. Attuazione delle misure

Si prega di copiare nella tabella le misure del programma cantonale e di illustrare nel campo "Descrizione" le attività svolte e i risultati conseguiti lo scorso anno.

Numero	Denominazione	Obiettivo/i SMART	Fasi principali	Indicatori per la valutazione

Descrizione delle misure

I responsabili del progetto presentano un rapporto alla SEFRI. *Si prega di indicare quanto realizzato dal Cantone:* *- Finanziamento o mancato finanziamento di misure intercantonali: se sì, quali?* *- Contributo eccezionale da parte del Cantone: p. es. partecipazione a gruppi di lavoro.* *- Eventuale coinvolgimento del Cantone nell'ulteriore realizzazione delle misure.*

3. Informazioni quantitative[30]

3.1 Variante 1

Categoria offerte Ambiti	Numero di offerte	Numero di ripetizioni	Numero di partecipanti	Numero di lezioni per partecipante	Numero di donne	Numero di uomini
Lettura e scrittura						
Acquisizione della lingua						
Matematica elementare						
Utilizzo delle TIC						
Offerte miste (fornire breve descrizione)						
Totale						

Categoria offerte degli spazi di apprendimento	Numero di spazi di apprendimento	Totale offerte di tutti gli spazi di apprendimento	Numero di partecipazioni	Numero di ore di apertura all'anno	Numero di donne	Numero di uomini
Offerte degli spazi di apprendimento (p. es. Lernstube/Caffè APPrendo)						

Categoria corsi aziendali	Numero di offerte	Numero di ripetizioni	Numero di partecipanti	Numero di lezioni per partecipante	Numero di donne	Numero di uomini
Corsi in azienda						

Osservazioni

[30] Le definizioni delle categorie e degli indicatori sono riportate nel "Foglio informativo Resoconto articolo 16 LFCo" del 17 novembre 2021.

3.2 Variante 2

Ambito	Numero di partecipanti per fascia d'età						Lingua madre		Livello d'istruzione		
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Numero di partecipanti madrelingua = lingua locale	Numero di partecipanti di lingua straniera	Numero di partecipanti senza titolo formativo	Numero di partecipanti con un titolo del livello secondario II	Numero di partecipanti con un titolo del livello terziario
Lettura e scrittura											
Acquisizione della lingua											
Matematica elementare											
Utilizzo delle TIC											
Offerte miste (fornire breve descrizione)											
Offerte degli spazi di apprendimento (p. es. Lernstube/Caffè APPrendo)											
Corsi in azienda											
Totale											

4. Rapporto finanziario

Il rapporto finanziario deve essere redatto con l'aiuto del formulario "Budget-costi".

5. Ulteriori osservazioni e raccomandazioni

5.1 Osservazioni

5.2 Raccomandazioni

Avete proposte o domande all'attenzione della SEFRI (collaborazione, attuazione, rapporto, ecc.)?

Avete esempi di buone pratiche o di esperienze negative che vorreste condividere nell'ambito di uno scambio a livello nazionale? Se sì, quali?

Luogo, data: _____

Nome: _____

Firma: _____